

**COMITATO PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI PORTI**  
(istituito con decreto del Ministro dei Trasporti in data 29 febbraio 2008)

**Proposte di adeguamento, modifica e integrazione alla normativa recata dal decreto legislativo n. 272/1999 (in materia di salute e sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni e servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale), ai sensi dell'emanando del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007.]**

Commento [U1]: TESTO  
POST RIUNIONI DEL 21 E 24  
APRILE 2008 - PREDISPOSTO  
PER LA RIUNIONE CON LE  
OO.SS. DEL 16 LUGLIO 2008

**CAPO I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, delle operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, ed alle particolari esigenze di coordinamento collegate all'interfaccia nave-porto, in modo da:
- a) assicurare la tutela della salute e della sicurezza definendo le misure di sicurezza, tecniche, organizzative e procedurali in presenza delle condizioni di rischio degli ambiti portuali;
  - b) determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche del datore di lavoro e dei lavoratori in relazione ai rischi nelle operazioni e nei servizi svolti nei porti e nelle operazioni di costruzione, manutenzione riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
  - c) adottare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio;
  - d) assicurare l'informazione e la formazione del personale addetto alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, prevedendo i criteri per il rilascio delle certificazioni dell'avvenuta formazione.

**Art. 2**  
**Campo di applicazione**

1. Le norme del capo 2 del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Le norme del capo 3 del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi portuali.
3. Le norme del capo 4 del presente decreto si applicano alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
4. Le norme del capo 5 del presente decreto si applicano alle prove a mare di nuove costruzioni e di opere di grande trasformazione navale.

5. Per quanto non diversamente previsto dai capi 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
6.1 e disposizioni del presente decreto non si applicano ai depositi ed agli stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini siti in ambito portuale e alle relative operazioni di carico, scarico e trasbordo delle merci.

### **Art. 3** **Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale;
  - b) servizi portuali: servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali;
  - c) operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo in ambito portuale, non affidate a cantieri navali o a bacini di carenaggio;
  - d) datore di lavoro: in riferimento all'art. 2 lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il titolare dell'impresa di operazioni e servizi portuali; il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi, anche svolgente il ruolo di capo-commessa; il titolare dell'impresa di costruzione navale e dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice; il vettore marittimo o l'impresa di navigazione o il noleggiatore o, per sessi, un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, autorizzato ad effettuare i servizi e le operazioni portuali in regime di autoproduzione ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84; l'armatore o il comandante della nave che affida a più imprese le operazioni di riparazione e manutenzione navale o che per esse si avvale dei membri dell'equipaggio o che svolge in proprio il ruolo di impresa capo-commessa ai sensi dell'art.38 del capo 4 del presente decreto;
  - e) merce pericolosa: la merce di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (Codice I.M.D.G.);
  - f) accessori di sollevamento e di imbracatura: quelli definiti dal punto 4.1.1. dell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
  - g) luoghi di lavoro a terra: aree a terra ove si svolgono operazioni di cui alle lettere a), b) e c);
  - h) luoghi di lavoro a bordo: luoghi a bordo ove si svolgono operazioni e servizi portuali e operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
  - i) locali chiusi e angusti a bordo: ambienti di lavoro chiusi a bordo di nave, di dimensioni ridotte, privi di adeguata ventilazione naturale;
  - l) Autorità: l'Autorità portuale o, ove non istituita, l'Autorità marittima;
  - m) ambito portuale: area delimitata e disegnata dal piano regolatore portuale nonché le zone di mare e di terra indicate all'art.18 c.1 Legge n. 84 del 1994;
  - n) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave o le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale.

### **CAPO 2**

#### **Disposizioni generali inerenti le operazioni e i servizi portuali e le operazioni di manutenzione, riparazione e**

## trasformazione delle navi in ambito portuale

### Art. 4

#### Formazione dei lavoratori

1. Il Ministero dei trasporti promuove corsi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, con onere a carico dei datori di lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 e dall'art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa consultazione delle parti sociali, sono individuati, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti formatori, gli indirizzi, i contenuti minimi della formazione teorica e pratica, le modalità per lo svolgimento dei corsi di base e di aggiornamento di cui al comma 1, nonché i criteri per il rilascio delle relative certificazioni.

### Art. 5

#### Comitato di prevenzione e sicurezza del lavoro

1. In sede locale l'Autorità istituisce comitati ~~comitati~~ il comitato di prevenzione e sicurezza del lavoro ~~presieduti~~ presieduto dall'Autorità stessa, con la partecipazione del rappresentante dell'Azienda sanitaria locale competente, dell'Autorità marittima nei porti ove è istituita l'Autorità portuale, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'ISPESL e dell'INAIL e ~~composti~~ composto da rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti dei lavoratori, da individuarsi tra quelli di sito portuale di cui all'art. 49 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il monitoraggio dello stato di prevenzione e sicurezza nelle aree portuali, la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro, alle iniziative di sensibilizzazione e comunicazione e alla formazione dei lavoratori. Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, dagli armatori che scalano il porto o da loro rappresentanti.

2. In relazione alla rilevanza dei comparti il Comitato può articolarsi in sotto Comitati distinti per operazioni e servizi portuali e per operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi.

3. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale e riferisce al Comitato di cui all'art. 7 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, nei porti ove è istituita l'Autorità portuale, al Comitato portuale di cui alla legge n. 84 del 1994.

### Art. 6

#### Operazioni di interfaccia terra-bordo

1. Prima dell'accesso a bordo dei lavoratori addetti alle operazioni e servizi portuali o alla riparazione, manutenzione, trasformazione navale in caso di nave armata, il comandante o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato fornisce al datore di lavoro, assumendone la responsabilità rispetto al datore di lavoro, informazioni sui rischi specifici esistenti sulla nave connessi alle operazioni o ai lavori da svolgere e

**Commento [U2]:** Assologica ritiene che debba essere inserita una figura di "interfaccia" della nave. Si riserva di formulare proposte in merito.

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

2. Prima dell'accesso a bordo dei lavoratori il datore di lavoro o persona da questi incaricata, assistito dal comandante della nave o da un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato, visita tutti i luoghi di lavoro a bordo interessati dall'effettuazione delle operazioni e servizi portuali o altri lavori, nonché la disposizione dei carichi da movimentare.

3. Il datore di lavoro informa i propri lavoratori dei rischi presenti a bordo, delle prescrizioni e degli eventuali divieti.

4. In caso di utilizzo per le operazioni portuali o di riparazione, manutenzione, trasformazione navale in caso di nave armata, di attrezzature, accessori ed impianti della nave, il datore di lavoro ed il comandante o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato analizzano e individuano le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro ne informa i lavoratori. Il comandante o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato informa il datore di lavoro delle condizioni di utilizzo e dell'idoneità di attrezzature, accessori ed impianti esibendo la relativa documentazione in corso di validità.

### CAPO 3

## Disposizioni particolari inerenti le operazioni e i servizi portuali

### Art. 7

#### *Documento di valutazione dei rischi nelle operazioni e servizi portuali*

1. Il datore di lavoro elabora il documento di cui agli artt. 17 c.1 lettera a) e 28 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contenente anche:

- a) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa portuale;
- b) l'individuazione di ogni ciclo e fase di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
- c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo, fase ed ambiente di lavoro;
- d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali;
- e) la valutazione dei rischi specifici delle operazioni e servizi portuali per il cui svolgimento è autorizzata l'impresa portuale;
- f) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali per il cui svolgimento è autorizzata l'impresa portuale;
- g) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure nonché dell'organizzazione del lavoro e dei ruoli operativi e di responsabilità che vi provvedono, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- h) nel caso di lavorazioni in aree portuali ad uso pubblico, le misure di coordinamento predisposte con gli altri datori di lavoro eventualmente interagenti;
- i) per il titolare dell'impresa concessionaria delle aree e banchine di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area e per la tutela di lavoratori o soggetti terzi, anche non collegati da vincoli di affidamento diretto, autorizzati ad entrare nelle aree operative;
- l) in caso di affidamento di lavori in appalto, l'individuazione dei rischi da interferenze, delle misure di prevenzione e protezione per eliminarli,

**Commento [U3]:** Assologistica ritiene di dover meglio valutare la portata dell'impegno che ne deriverebbe. Si riserva di esprimere il proprio giudizio successivamente.

dei ruoli di responsabilità delle organizzazioni aziendali che concorrono al lavoro e delle figure di coordinamento operativo ai fini dell'attuazione delle misure.

2. Il documento di valutazione dei rischi nelle operazioni e servizi portuali per il cui svolgimento è autorizzata l'impresa portuale e gli aggiornamenti devono essere custoditi presso la sede dell'impresa portuale e copia degli stessi deve essere trasmessa all'Autorità e all'Azienda sanitaria locale competente.

3. Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano eventi o incidenti tali da comportare la sospensione delle operazioni stesse, il datore di lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza.

4. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'Autorità gli eventi di cui al comma 3.

#### **Art. 8**

##### ***Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso***

1. Il datore di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi portuali, deve:

- a) prevedere, in caso di operazioni nave-nave, un mezzo nautico o idoneo mezzo collettivo di salvataggio allo scopo di garantire sia l'evacuazione dei lavoratori e sia l'eventuale trasporto di infortunati;
- b) avvalersi del "servizio integrativo antincendio portuale", di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, in tutti i casi previsti dalle Autorità Marittima e Portuale in regolamenti od ordinanze, emanati su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

#### **Art. 9**

##### ***Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave***

1. Il datore di lavoro, in coordinamento con il comandante della nave o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato mette a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza minima di 0,55 m.;
- b) ai lati parapetti normali con arresto al piede di altezza netta minima non inferiore a 1 m.;
- c) listelli antisdrucchiolo e di tipo fisso;
- d) sistemi di illuminazione;
- e) rete di protezione da posizionarsi in corrispondenza del punto terminale dei mezzi al di sotto degli stessi.

#### **Art. 10**

##### ***Scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave***

1. Nella nave il cui fondo è situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta e non vi siano scale di accesso alle stive in corrispondenza delle paratie terminali, il datore di lavoro, in coordinamento con il comandante della nave o un qualificato membro dell'equipaggio da questi

incaricato mette a disposizione scale di accesso alle stive aventi le seguenti caratteristiche:

- a) per i piedi un appoggio sicuro la cui profondità, aumentata dello spazio retrostante alla scala, sia di almeno 115 mm per una larghezza di almeno 250 mm, e per le mani un appoggio robusto;
  - b) non ubicate internamente sotto il ponte più di quanto sia necessario per non ostruire il boccaporto;
  - c) poste sulla stessa linea dei dispositivi, che la continuano attraverso i battenti o mastre dei boccaporti, fissati ai battenti o alle mastre stesse e che offrano sostegno ai piedi e alle mani come indicato alla lettera a);
  - d) munite di ganci di trattenuta da ancorare ad elementi fissi e aventi una lunghezza tale che almeno un montante superi di 1 metro il piano di calpestio superiore, qualora le scale impiegate siano di tipo non fisso.
2. Ove non sia possibile, in relazione alla costruzione della nave o al tipo di merce trasportata, utilizzare una scala, il datore di lavoro mette a disposizione altri mezzi di accesso alle stive, purché soddisfino le condizioni di sicurezza; è, comunque, vietato l'utilizzo di scale di corda di forma marinaresca del tipo biscaglino.

#### **Art. 11**

##### ***Spazio libero per l'accesso alle stive***

1. Il datore di lavoro in coordinamento con il comandante della nave o un qualificato membro dell'equipaggio da questi deve provvedere affinché:

- a) in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi sia lasciato libero uno spazio di larghezza non inferiore a 80 centimetri per poter raggiungere i mezzi di accesso alle stive;
- b) per le navi aventi merci in coperta siano prese opportune misure atte a rendere possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.

#### **Art. 12**

##### ***Boccaporti***

1. Il datore di lavoro deve provvedere, in coordinamento con il comandante della nave o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato affinché:

- a) durante le fasi di chiusura e apertura dei boccaporti e di manovra di dispositivi di chiusura, azionati da forza motrice, come porte a murata, rampe, ponti garage mobili, le operazioni siano segnalate in modo da consentire l'allontanamento tempestivo dei lavoratori;
  - b) i boccaporti delle stive, il cui fondo sia situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta, quando non protetti fino ad una altezza netta di almeno 1m, da battenti o mastre, siano chiusi, se non utilizzati per le operazioni; nel caso in cui, tali boccaporti siano aperti, ma coperti da tendoni o da cagnari, siano opportunamente protetti e segnalati.
2. Le misure del presente articolo si applicano anche durante i periodi di riposo ed altre interruzioni di lavoro.

#### **Art. 13**

##### ***Locali chiusi a bordo delle navi***

1. Il datore di lavoro, prima di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale chiuso, deve, in coordinamento con il comandante della nave o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato che è tenuto a fornire le necessarie informazioni sullo stato del locale e di quanto contenuto all'interno, verificare:

- a) che l'ambiente sia stato convenientemente aerato;
- b) che siano sottoposti ad adeguato periodo di ventilazione locali o depositi chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare esalazioni tossiche e nocive per la salute del lavoratore stesso;
- c) strumentalmente lo stato di respirabilità dell'aria e provvedere affinché il lavoratore che per primo accede ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso in modo da poter essere tratto fuori tempestivamente in caso di emergenza.

#### **Art. 14**

##### ***Lavoro in stiva***

1. Il datore di lavoro non può far lavorare nella stessa stiva più di una squadra alla volta, salvo che il lavoro si svolga in sezioni non adiacenti situate in modo tale che la distanza tra i carichi sollevati risulti comunque non inferiore a 6 metri e sempreché non sussista la possibilità di contatto tra mezzi di sollevamento al massimo sbraccio. Al fine di non esporre i lavoratori al rischio di caduta di materiali dall'alto, non può, altresì, impiegare nella medesima stiva più di due squadre dislocate a livelli diversi, comunque non in zone sovrastanti.

#### **Art. 15**

##### ***Registro degli apparecchi e degli accessori***

1. Il datore di lavoro deve tenere un registro conforme al modello dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in cui siano indicati il numero e la tipologia degli apparecchi di sollevamento e degli accessori impiegati.
2. Il registro, comprensivo dei risultati dei controlli e dei verbali delle verifiche di cui all'art 71 commi 8 e 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità, che può richiederne l'esibizione, nonché degli Enti di vigilanza.

#### **Art. 16**

##### ***Manovra degli apparecchi di sollevamento***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
  - a) il carico sia sollevato solo dopo essere stato assicurato all'apparecchio di sollevamento;
  - b) non sia superata in alcun caso la portata massima indicata sugli apparecchi di sollevamento e, qualora gli stessi abbiano più di una portata massima di utilizzo, siano dotati di efficaci dispositivi che permettano al manovratore di determinare la portata massima in tutte le condizioni di utilizzo;

c) ogniqualvolta il manovratore del mezzo non sia in grado di controllare visivamente, in tutto o in parte, la traiettoria del carico, la manovra sia eseguita con l'ausilio di segnalatore.

#### **Art. 17**

##### *Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive*

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i magazzini o le stive, nei quali si opera con veicoli a combustione interna, siano convenientemente aerati;
- b) sia apposta ben chiara, nei piani superiori, l'indicazione del carico ammissibile per metro quadrato e del peso lordo a pieno carico del veicolo impiegabile.

#### **Art. 18**

##### *Uso dei trasportatori meccanici continui*

Il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare trasportatori meccanici continui conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 71 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### **Art. 19**

##### *Uso dei trasportatori pneumatici*

- 1. Il datore di lavoro è tenuto a utilizzare trasportatori pneumatici conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 71 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- 2. Il datore di lavoro, per l'uso dei trasportatori pneumatici, provvede affinché:
  - a) il dispositivo di aspirazione sia usato solamente sul tipo di merce particolarmente adatta ad essere trattenuta o aspirata con la depressione o, altrimenti, su carichi che abbiano una superficie idonea per la presa a "ventosa";
  - b) durante le operazioni di aspirazione, nessuna persona possa accedere nella stiva o in qualsiasi altro luogo dove possa esservi un cedimento del carico o parte di esso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### **Art. 20**

##### *Operazioni sui vagoni ferroviari*

1. Il datore di lavoro deve:

- a) vietare la presenza dei lavoratori sui vagoni durante le manovre di movimentazione per il carico e scarico di merci alla rinfusa e di carico di tronchi e tubi e di altre merci soggette a rotolamento; nel caso di altri tipi di merce per cui sia necessaria la presenza di lavoratori a piedi sui vagoni, adottare misure che prevengano i rischi da interazione uomo a piedi - macchina;

**Commento [U4]:** Assologistica ritiene che debba essere meglio valutato. Si riserva di formulare una proposta in merito.



- b) fornire ai lavoratori scale o altri mezzi idonei, qualora esigenze operative impongano la verifica delle merci o la copertura dei carri scoperti;
- c) far utilizzare, per il carico e lo scarico di merci in colli, appositi piani caricatori mobili ausiliari del tipo piattaforme, placher, sui quali i lavoratori possano trovare collocazione esterna al campo di azione dei mezzi di sollevamento;
- d) provvedere affinché i piani caricatori siano completi di indicazione di massimo carico espresso in kg per metro quadrato di superficie e protetti sui lati da parapetti o difese equivalenti qualora la loro altezza da terra superi 1,50 metri.

#### **Art. 21**

##### ***Merci pericolose***

1. Il datore di lavoro, in base alle informazioni delle schede di sicurezza e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo sbarco rilasciata dall'Autorità marittima, deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.
2. L'Autorità, sentiti l'Azienda sanitaria locale competente, il Comando provinciale dei vigili del fuoco e l'Autorità marittima (nei porti ove è istituita l'Autorità portuale), stabilisce i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo intermedio delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.

#### **Art. 22**

##### ***Sostanze radioattive***

1. Il datore di lavoro deve:

- a) assicurarsi che la movimentazione o la manipolazione ed il deposito di colli contenenti sostanze radioattive siano effettuati per il tempo strettamente necessario secondo le modalità individuate dall'Autorità sentita l'Azienda sanitaria locale competente;
- b) nel caso in cui il ciclo lavorativo comporti movimentazione di merci, quali i rottami ferrosi, per le quali è previsto il controllo radiometrico, predisporre un'apposita procedura contenente le misure di prevenzione, secondo le modalità definite dall'Autorità, sentite la Azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale protezione ambiente competenti per territorio, da adottare qualora siano rinvenute materie radioattive, fatto salvo quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n.52 in relazione al rinvenimento di sorgenti orfane.

#### **Art. 23**

##### ***Utilizzazione dei bancali (pallet)***

1. Il datore di lavoro provvede affinché i bancali, compresi quelli "a perdere" siano:
  - a) di buona e di adeguata resistenza in relazione allo scopo per cui sono impiegati;
  - b) mantenuti in buono stato di conservazione;
  - c) impiegati in modo appropriato.

2. Il datore di lavoro provvede, altresì, affinché:

- a) nell'alzata il carico sia ben bilanciato e le braghe, stringendosi, non danneggino il carico e gli stessi bancali;
- b) per l'accatastamento, con non più di quattro bancali carichi, sia costituita una solida base sul pavimento, o sul ponte, o sopra i precedenti bancali;
- c) le forche dei carrelli per la movimentazione penetrino nei bancali per una profondità almeno pari al 75%;
- d) i bancali a perdere non siano reimpiegati; qualora essi siano reimpiegabili, gli stessi siano maneggiati accuratamente e sistemati con ordine.

#### **Art. 24**

##### ***Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide***

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004, recante il recepimento della direttiva 2001/96/CE, il datore di lavoro deve, in coordinamento con il comandante o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato e in applicazione del codice B.L.U. (allegato alla risoluzione A.862 dell'assemblea IMO del 27 novembre 1997):

- a) qualora il carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossici o infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente provvedere, tramite un consulente chimico di porto, alla misurazione della concentrazione di gas e di ossigeno nell'aria e all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza, comunicandole all'Autorità, che può disporre controlli;
- b) qualora durante le operazioni relative a merci alla rinfusa i lavoratori debbano scendere ad operare in stiva o negli interponti, adottare misure operative atte ad evitare il pericolo di franamento del carico e mettere a disposizione dei lavoratori scale fisse, o mobili pronte all'uso, o altra misura di evacuazione e salvataggio atte ad assicurare un'immediata evacuazione in caso di pericolo per carico franante;
- c) nello sbarco di rinfusa a mezzo apparecchi aspiranti, assicurarsi che i lavoratori, addetti ad operazioni da effettuarsi in stiva, utilizzino idonee cinture di sicurezza.

#### **Art. 25**

##### ***Utilizzo di benne***

1. Il datore di lavoro deve, quando lo scarico viene eseguito per mezzo della "benna" o altri mezzi simili, provvedere affinché non sia effettuato il cosiddetto "lancio della benna", teso a raccogliere la merce in punti della stiva difficilmente accessibili all'attrezzo.

#### **Art. 26**

##### ***Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i pompaggi di alimentazione del circuito frigorifero siano interrotti prima dell'inizio delle operazioni nell'ambiente interessato e per tutto il tempo consentito in relazione al mantenimento della catena del freddo;
- b) quando all'interno della stiva o locale o contenitore frigorifero la temperatura è tale da comportare rischio per i lavoratori, il tempo di impiego

dei lavoratori addetti alla movimentazione delle merci all'interno di detti locali sia contenuto in modo da garantire condizioni di sicurezza e di salute secondo quanto contenuto nella valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del presente capo;

c) non siano effettuate operazioni quando la temperatura all'interno della stiva o cella frigorifera è inferiore a -22° C.

2. Se le operazioni si svolgono a bordo, il datore di lavoro provvede al rispetto del presente articolo in coordinamento con il comandante o, per suo conto, con un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato.

#### Art. 27

##### *Merce in colli e in contenitori*

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) l'accesso dei lavoratori al piano superiore di merci in colli che non superino i 5 metri di altezza e dei contenitori appilati fino a due ordini sia consentito con l'uso di scale portatili, purché queste siano di lunghezza tale da garantire un sicuro ed agevole accesso alla zona di lavoro e conformi all'art. 113 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) ai piani superiori dei contenitori appilati su tre o più ordini i lavoratori accedano a mezzo di piattaforma porta-persona, movimentata da apparecchio di sollevamento, solidale con lo spreader o a mezzo di spreader dotato di vano con adeguato parapetto, la movimentazione della piattaforma avvenga lentamente e il mezzo di sollevamento non effettui più di un movimento per volta;

c) il sollevamento dei lavoratori al livello delle merci oltre i 5 metri di altezza per l'effettuazione di operazioni manuali dall'interno di una postazione protetta sia effettuato a mezzo di piattaforme di lavoro elevabili o altre idonee attrezzature porta-persona;

d) i lavoratori che operano su piani con rischio di caduta sopra 2 metri di altezza indossino una cintura di sicurezza e siano agganciati all'attrezzatura che li ha trasportati sulla zona di lavoro o ad altro dispositivo di ancoraggio.

2. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### Art. 28

##### *Movimentazione dei contenitori*

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) nelle operazioni di imbarco o sbarco, il sollevamento dei contenitori pieni sia effettuato facendo uso degli appositi spreaders e il manovratore non proceda a virare il contenitore prima di aver ottenuto la sicurezza della chiusura dei twist - locks, attraverso l'indicazione delle apposite alette o delle apparecchiature automatiche di controllo. Nel caso di utilizzo di spreaders a chiusura manuale, al manovratore sia comunicato che la chiusura dei twist - locks è stata effettuata; qualora non siano disponibili spreaders, la manovra dei contenitori sia effettuata mediante imbragatura che assicuri la verticalità dei calanti d'angolo;

b) i contenitori siano movimentati uno per volta, a meno che non siano disponibili spreaders od idonei congegni predisposti per operazioni multiple;

c) i contenitori siano movimentati anche con carrelli elevatori equipaggiati con idonee forche, solo nel caso in cui siano forniti delle apposite tasche di presa e siano rispettate le condizioni di carico previste dal fabbricante per i contenitori con tasche.

**Commento [U5]:** Sentire ISPEL per definire meglio. 0,5 metri al secondo?

2. Il datore di lavoro può procedere alla movimentazione dei contenitori vuoti anche senza l'utilizzo di appositi spreaders o di imbracature che assicurino la verticalità dei calanti d'angolo, purché siano adottate cautele volte ad assicurare la corretta esecuzione delle operazioni ed a garantire l'incolumità dei lavoratori.

#### **Art. 29**

##### ***Contenitori appilati e su pianali***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i contenitori appilati su più ordini siano sistemati in modo che i blocchi d'angolo combacino fra di loro, per garantire stabilità a tutto l'appilaggio e che il massimo strapiombo rispetto alla verticale non superi l'1,5%;
- b) i contenitori caricati su pianale siano ad esso assicurati mediante serraggio dei rispettivi twist - locks, a meno che il pianale non sia fornito di apposite guide laterali e d'angolo di invito e contenimento.

#### **Art. 30**

##### ***Misure connesse all'attività degli autotrasportatori nelle aree operative portuali***

1. E' fatto obbligo all'autista che accede alle aree operative portuali ai fini del ritiro e della consegna delle merci nelle aree medesime di attenersi agli obblighi e ai divieti in esse vigenti, comunicati dal datore di lavoro.

#### **Art. 31**

##### ***Protezioni e dotazioni dei mezzi addetti alla movimentazione delle merci in colli ed in contenitori***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) la parte retrostante della cabina di guida dei trattori e delle automotrici addetti alla movimentazione nei terminali sia dotata di strutture idonee a proteggere il conducente da contatti violenti in direzione orizzontale, salvo l'utilizzo di rimorchi specializzati;
- b) i mezzi di sollevamento e movimentazione siano dotati di fanaleria di circolazione di efficacia almeno pari a quella prevista per le macchine operatrici in genere; siano inoltre equipaggiati con fanali atti a realizzare condizioni di illuminazione di massima sicurezza nell'area operativa, oltre che con dispositivo acustico, con luce gialla lampeggiante ed ogni altro dispositivo che le condizioni di esercizio locali facciano presumere utile per la sicurezza degli addetti;
- c) ogni mezzo, oltre ai normali freni di esercizio, sia dotato di freno di soccorso da azionarsi in caso di pericolo;
- d) i posti in cabina dei mezzi di cui sopra siano provvisti di cintura di sicurezza, in conformità alla normativa vigente.

2. Il datore di lavoro provvede, altresì che all'interno del terminale nessun mezzo, compresi gli autoveicoli, superi la velocità di 30 Km/h.

#### **Art. 32**

##### ***Ausilio ai conducenti dei mezzi di movimentazione***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) la circolazione dei mezzi operativi lungo la viabilità sia eseguita con l'ausilio di segnalatori a terra ogni qual volta il conducente del mezzo non sia in grado di controllare visivamente, in tutto o in parte, il percorso da seguire;
- b) il segnalatore ed i lavoratori presenti nelle aree operative indossino indumenti ad alta visibilità con bande o bretelle rifrangenti.

#### **Art. 33**

##### ***Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) non siano utilizzate macchine movimentatrici a portale del tipo transcontainers, ponti mobili su rotaie, e quelle di tipo a cavaliere, quali straddle carriers e simili;
- b) la velocità di spostamento dei mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione non superi i 20 Km/h.

#### **Art. 34**

##### ***Divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale***

1. Il datore di lavoro provvede in coordinamento con il comandante o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato affinché non vengano imbarcati veicoli merci il cui carico risulti superiore alla portata indicata nel documento di circolazione.
2. Laddove non siano disponibili fonti di prova, quali idonei strumenti o documenti attestanti il peso totale dei carichi, per la verifica sui carichi dei veicoli è facoltà del datore di lavoro o del comandante della nave richiedere all'autotrasportatore una dichiarazione nella quale lo stesso sotto la propria responsabilità dà atto che il carico non è superiore alla portata indicata sul documento di circolazione.
3. Il datore di lavoro provvede altresì affinché la manovra di imbarco e sbarco avvenga con a bordo solamente il conducente.

#### **Art. 35**

##### ***Stivaggio, dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale***

1. Il datore di lavoro provvede, in coordinamento con il comandante o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato affinché:

- a) prima dell'imbarco a bordo sia accertato che non vi siano perdite di combustibile dal mezzo da imbarcare;
- b) i veicoli siano rizzati in modo sicuro;
- c) i veicoli e le merci siano distanziati in maniera da consentire un agevole accesso ai lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio e comunque intorno ad ogni veicolo sia lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 centimetri;
- d) siano lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezzi antincendio;
- e) siano tenuti fermi il tergicristallo ed eventuali altri servizi elettrici;
- f) siano tenute spente le luci esterne ed interne;

**Commento [U6]:** Valutare se tutt'intorno o no. Problema motocicli.

- g) non siano chiuse a chiave le porte;
- h) durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei veicoli non sia consentito fumare ed eseguire sulla nave lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione nel locale veicoli e nelle zone scoperte di ponte su cui sono sistemati;
- i) il motore dei veicoli sia tenuto acceso soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.

#### **Art. 36**

#### ***Inquinanti aerodispersi sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale***

1. Il datore di lavoro, in coordinamento con il comandante o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato provvede affinché:
- a) le stive risultino pulite prima dell'avvio delle operazioni di sbarco e imbarco;
  - b) durante le operazioni di sbarco e imbarco i valori di concentrazione in aria di inquinanti siano contenuti al di sotto dei valori limite di soglia TLV;
  - c) siano disponibili apparecchi rilevatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento di valori di allarme predefiniti e siano definite misure tecniche e organizzative, in relazione ai livelli segnalati, per ridurre il rischio da agenti chimici.

#### **Art. 37**

#### ***Norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
- a) durante la manovra di imbarco e sbarco e in fase di movimentazione all'interno della nave, il conducente del veicolo sia assistito da un segnalatore il quale deve indossare indumenti ad alta visibilità con bande o bretelle rifrangenti;
  - b) siano predisposte idonee misure, quali difese mobili, candelieri o mezzi simili, volte a proteggere il vano di corsa dell'elevatore da qualsiasi possibilità di accesso, quando la piattaforma mobile non è presente.

### **CAPO 4**

#### **Disposizioni particolari inerenti le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale**

#### **Art. 38**

#### ***Documento di prevenzione e coordinamento***

1. Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa. Nel caso in cui l'armatore o il comandante non designi ai fini del coordinamento una specifica impresa capo-commessa, si assume in proprio il ruolo di capo-commessa.
2. Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di prevenzione e coordinamento di cui all'art. 26 c. 3 contenente anche:

- a) l'individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate, e delle imprese che eseguono i lavori;
  - b) l'indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo;
  - c) la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;
  - d) le fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;
  - e) la descrizione delle misure di salute e sicurezza per le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio;
  - f) le misure adottate per eliminare le interferenze tra le imprese che eseguono i lavori;
  - g) l'indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso;
  - h) i progetti dei ponteggi e delle opere provvisorie utilizzate che risultano difformi dai relativi schemi tipo del fabbricante di cui all'art.133 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il responsabile tecnico dei lavori a bordo provvede ad adottare le misure di coordinamento contenute nel documento e a richiedere l'osservanza delle disposizioni previste per eliminare le interferenze.
4. Il titolare dell'impresa capo-commessa consegna copia del documento di cui al comma 2 alle imprese che operano a bordo, che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute ed a informare i lavoratori del suo contenuto prima dell'inizio dei lavori.
5. Gli obblighi specifici propri dell'attività delle singole imprese fanno capo alle imprese stesse.
6. Il titolare dell'impresa capo-commessa è tenuto a conservare copia del documento e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonché a consegnarne copia all'Autorità ed all'Azienda unità sanitaria locale competente.

#### **Art. 39**

#### ***Accesso alla nave, posti di lavoro e di passaggio***

1. Il datore di lavoro, tenendo conto del numero dei lavoratori presenti a bordo e delle operazioni in corso, provvede affinché:
- a) siano messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione della nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza, poste in banchina, in zone sgombre per facilitare il transito delle persone;
  - b) le vie di fuga dai vari locali siano segnalate con apposite "frece" fluorescenti, ed illuminate con impianto di luce di emergenza.

#### **Art. 40**

#### ***Parapetti dei bacini***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
- a) i bacini siano provvisti sui piani percorribili di sommità di parapetto normale su tutti i lati verso il vuoto;
  - b) il parapetto verso l'interno del bacino sia abbattibile o rimovibile per consentire le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in entrata o in uscita;
  - c) le scale fisse, a gradini, poste all'interno dei bacini, siano, altresì, fornite di parapetto.

**Commento [U7]:** Eliminato su suggerimento del Comando Gen. in quanto per le operazioni in bacino risulta esauriente la disciplina generale recata dal Dlgs. 81/2008.

**Art. 41 40**

***Strutture galleggianti adibite a lavori di manutenzione***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) le opere provvisorie, installate su strutture galleggianti, siano solidali con il galleggiante stesso, su cui devono essere previste apposite sedi di ancoraggio e adeguati tiranti;
- b) i ponteggi, facenti parte delle opere provvisorie del galleggiante, siano protetti su tutti i lati da robusto parapetto ed idoneo fermapiè;
- c) i ponteggi e le opere provvisorie, installate sui galleggianti, siano corredate di progetto di cui all'art. 133 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**Art. 42 41**

***Impianti elettrici della nave***

1. Il datore di lavoro, ove un impianto elettrico della nave venga alimentato da energia elettrica dall'esterno, provvede, in coordinamento con il comandante, affinché:

- a) tutti i circuiti per ricevere l'energia elettrica siano dotati di idonea protezione di sicurezza;
- b) tutti i circuiti prima di essere inseriti siano ispezionati al fine di accertarne l'idoneità a ricevere energia elettrica da terra in condizioni di sicurezza;
- c) se la nave si trova in bacino galleggiante, essa sia messa a terra.

**Art. 43 42**

***Impianti per la fornitura provvisoria di energia elettrica***

1. Il datore di lavoro provvede che ogni impianto elettrico necessario all'esecuzione dei lavori sia progettato, realizzato e costruito a regola d'arte in conformità agli articoli 80 e 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**Art. 44 43**

***Illuminazione di sicurezza***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) le zone interessate alla lavorazione ed al transito delle persone siano dotate di un impianto per l'illuminazione di sicurezza alimentato da batterie di accumulatori, provviste di dispositivi di ricarica, o da gruppi elettrogeni indipendenti con dispositivo automatico di avviamento, o ancora da lampade di emergenza fisse con batteria incorporata;
- b) le vie di sfuggita siano segnalate anche in condizione di illuminazione ordinaria.



#### **Art. 45 44**

##### *Illuminazione di emergenza*

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
  - a) l'impianto di illuminazione di emergenza per transito con esodo sia indipendente dall'impianto di normale illuminazione della nave e sia adeguato a garantire l'esodo in sicurezza dei lavoratori, assicurando l'individuazione delle vie di emergenza e delle uscite di sicurezza;
  - b) l'alimentazione dell'impianto di emergenza sia effettuata tramite linee dedicate ed indipendenti, tali da garantire la normale energia di distribuzione dello stabilimento e, in caso di emergenza, un'alternativa;
  - c) le lampade dell'impianto di illuminazione di emergenza siano tenute sempre accese.

#### **Art. 46 45**

##### *Misure di prevenzione in caso di uso di fonti termiche*

1. In caso di uso di fonti termiche quali miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonché in caso di operazioni di ossitaglio e simili, a bordo di navi come specificate all'art.3 comma 1 lettera c con esclusione delle navi in bacino, il datore di lavoro deve presentare domanda, sottoscritta anche dal Comandante della nave e corredata dal certificato di non pericolosità per l'uso di fiamma rilasciato dal consulente chimico di porto, all'Autorità marittima affinché la stessa, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco e informata l'Azienda sanitaria locale competente, rilasci il nulla osta all'uso della fiamma.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
  - a) natura e durata del lavoro;
  - b) descrizione dei locali nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi;
  - c) denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;
  - d) nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione.
3. L'Autorità marittima rilascia il nulla-osta di cui al comma 1 indicando le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza e si riserva la facoltà di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli.
4. L'Autorità marittima provvede a trasmettere copia del nulla-osta di cui al comma 1 all'Azienda sanitaria locale competente ai fini della vigilanza.
5. E' vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entità o improrogabili.
6. Per i lavori con uso di fonti termiche di cui al comma 1, previsti in apposita ordinanza adottata dall'Autorità marittima -sentite la ASI e l'Autorità portuale, ove istituita, e su conforme parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco - che interessano sovrastrutture di coperta; strutture interne di locali abitabili nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose (sempreché non in contatto con locali e spazi che possono presentare rischi d'incendio o di esplosione), nonché per quei lavori che si svolgono in modo ripetitivo a bordo della stessa nave o di navi aventi caratteristiche e tipologie similari, il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato su domanda del datore di lavoro, sottoscritta anche dal Comandante della nave, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza di cui al presente comma.

**Art. 47 ~~46~~**  
***Operazioni di saldatura elettrica***

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
  - a) sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione, nonché un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;
  - b) la zona di saldatura sia protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.
2. Per operazioni di saldatura con gas inerte o in atmosfera protetta, il datore di lavoro è tenuto a:
  - a) munire i lavoratori, qualora non sia possibile dotare l'ambiente di adeguati sistemi di ventilazione, di adeguati respiratori isolanti;
  - b) munire, inoltre, i lavoratori di idonea cuffia protettiva per le radiazioni U.V. e di casco con visiera dotato di vetro inattinico;
  - c) schermare, nelle operazioni di saldatura su lega leggera, la zona interessata all'operazione in modo adeguato per evitare che altri lavoratori possano essere colpiti dalle radiazioni U.V. riflesse sulla lamiera.

**Art. 48 ~~47~~**  
***Lavori in locali chiusi e angusti***

1. Il datore di lavoro, in coordinamento con il comandante o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato, provvede tramite apposita procedura affinché:
  - a) negli spazi chiusi e angusti, l'accesso di operai isolati avvenga soltanto con assistenza esterna;
  - b) sia prevista idonea ventilazione forzata ed adeguata illuminazione;
  - c) ove, a causa di lavori già effettuati o di sostanze precedentemente contenute o di circostanze che non consentano di accertare condizioni di sicurezza, esistano rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia, prima di fare accedere il personale, anche nei locali adiacenti, un consulente chimico di porto accerti, preventivamente, le condizioni di respirabilità o di infiammabilità dell'aria presente nell'ambiente e rilasci apposito certificato di non pericolosità per l'uomo;
  - d) nei lavori che implicano l'uso di fonti termiche quali cannelli ossiacetilenici, pinze per la saldatura, utensili sprigionanti scintille, in applicazione delle disposizioni dell'art. ~~46~~45 un consulente chimico di porto accerti che nel locale non vi siano gas in concentrazioni tali da provocare incendi od esplosioni e rilasci apposito certificato di non pericolosità per l'uso di fiamma;
  - e) per le lavorazioni a caldo sia predisposta idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti. Persone addestrate a svolgere il servizio di prevenzione antincendio assistano all'operazione; l'assistenza sia prestata da personale appartenente ai "servizi integrativi antincendio" autorizzati dall'Autorità marittima, salvo che il servizio non sia svolto da membri dell'equipaggio in autoproduzione.

**Art. 49 ~~48~~**  
***Lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili***

1. Il datore di lavoro, in coordinamento con il comandante o un qualificato membro dell'equipaggio da questi incaricato, deve impedire che i lavoratori effettuino lavori all'interno di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini, o altri locali interni, comunque pericolosi, delle navi, delle macchine o delle apparecchiature, se prima non si sia provveduto alla degasificazione degli ambienti ed alla loro aerazione, se necessario anche forzata e alla verifica delle condizioni di respirabilità dell'aria.
2. Preliminarmente all'accesso dei lavoratori il datore di lavoro deve munirsi del nulla osta dell'Autorità marittima, emesso sulla base di certificato di non pericolosità per l'uomo rilasciato dal chimico di porto e deve comunque provvedere, tramite apposita procedura, affinché:
  - a) i lavoratori siano muniti di cintura di sicurezza, e, ove necessario, di idonei apparecchi atti a consentire la normale respirazione; e che essi siano assistiti da personale di assistenza presso l'accesso dei predetti locali, pronto ad intervenire in caso di necessità;
  - b) le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione coi suddetti locali siano chiusi e bloccati, i tratti di tubazione eventualmente liberi siano intercettati mediante flange cieche o mezzi equivalenti e che sia applicato sui dispositivi di chiusura o di isolamento un avviso con l'indicazione del divieto di manovra.

**Art. 50 49**

***Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori***

1. Il datore di lavoro vieta nei lavori di sabbiatura "a secco" l'uso della sabbia silicea e di materiali che diano luogo allo sviluppo di polveri contenenti silice libera, assicurando l'utilizzazione solo di graniglia di metalli o di altre sostanze prive di silice.
2. Tali lavori devono essere effettuati con modalità che non interferiscano con altri lavori ed in orari differiti.
3. Il datore di lavoro deve:
  - a) dotare i lavoratori addetti all'operazione di sabbiatura dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
    - 1) cappuccio o casco con visiera, con idonei protettori oculari, dotato di regolatore di flusso d'aria;
    - 2) scarpe antiscivolo;
    - 3) idonea tuta protettiva;
    - 4) guanti;
    - 5) protettori auricolari;
    - 6) respiratore a presa d'aria esterna.
  - b) controllare i filtri di depurazione dell'aria di alimentazione al casco proveniente dal compressore;
  - c) assicurare un sistema per l'interruzione automatica del getto che entri in azione allo sganciamento accidentale della spingarda;
  - d) predisporre per le operazioni di sabbiatura nei locali interni:
    - 1) adeguata illuminazione;
    - 2) sufficiente ventilazione di diluizione, garantendo il controllo visivo o sonoro e l'assistenza da parte di un operatore esterno, o attraverso l'adozione dei doppi controlli e dei doppi comandi alla spingarda ed all'esterno;
  - e) assicurare periodiche pulizie delle zone di lavoro, utilizzando anche idonee apparecchiature meccaniche, al termine del turno di lavoro e, comunque, al termine della lavorazione;

f) predisporre un idoneo sistema per la raccolta del materiale di risulta, da smaltire nel rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

4. Le operazioni di sabbiatura al fasciame esterno delle navi, all'interno dei bacini e ad accosti ben definiti e, comunque, lontani dalle zone dove si compiono operazioni commerciali o dove potrebbero essere di disturbo alla popolazione, sono autorizzate dall'Autorità su conforme parere dell'Azienda sanitaria locale competente.

#### **Art. 51 50**

#### ***Operazioni di pitturazione a spruzzo (airless)***

1. Il datore di lavoro, per le operazioni di pitturazione a spruzzo di tipo airless, che nel corso della lavorazione e nella successiva fase di essiccazione possono produrre atmosfere tossiche od esplosioni, deve provvedere a:

- a) togliere nella zona di lavoro e negli ambienti comunicanti tutto quanto possa innescare incendi od esplosioni;
- b) interrompere l'alimentazione elettrica, ad esclusione delle utenze antideflagranti;
- c) rimuovere gli oggetti metallici, che cadendo possono provocare scintille;
- d) verificare che nessuno porti con sé fiammiferi, accendini, chiavi, coltelli ed ogni altro elemento che cadendo o sfregando possa provocare scintille;
- e) segnalare con idonei cartelli la zona interessata alla pitturazione;
- f) ventilare l'ambiente con estrattori, di idonea portata e di tipo "a sicurezza", che garantiscano l'allontanamento dei vapori di solventi;
- g) preparare e miscelare pitture nello stesso ambiente di lavoro, purché idoneo, controllato e ventilato ai sensi della lettera f);
- h) disporre che nei locali interessati non si svolgano altre lavorazioni;
- i) predisporre un impianto elettrico di illuminazione del tipo "a sicurezza";
- l) disporre che i contenitori di pittura e di solvente, non usati, siano chiusi e, separati da fonti di calore, compresi i raggi del sole;
- m) munirsi di pittura in quantità necessaria al tipo di lavoro;
- n) conservare al termine dei lavori ogni quantità residua di pittura o solvente in recipienti ermeticamente chiusi, con l'indicazione in ordine al contenuto;
- o) non far effettuare, a fine pitturazione, alcun'altra lavorazione, se non dopo una valutazione ambientale eseguita dall'organo tecnico in ordine alla situazione dell'ambiente di lavoro;
- p) effettuare la pitturazione delle parti esterne della nave con modalità tali da evitare interferenze con altre eventuali lavorazioni, o in orari differiti;
- q) dotare il personale addetto alla pitturazione di indumenti antistatici, scarpe con suola senza chiodatura e prive di rifiniture metalliche, respiratore isolante a presa d'aria esterna o maschera a filtro in modo che il sistema di areazione in funzione garantisca una concentrazione di ossigeno non inferiore al 17%.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate in condizioni meteorologiche idonee secondo le prescrizioni dettate dall'Autorità sentita l'Azienda sanitaria locale competente.

**Art. 52 51**

**Operazioni di coibentazione e scoibentazione**

1. Il datore di lavoro non deve consentire, sia in fase di nuove applicazioni sia in fase di ripristino di coibentazioni, l'uso di materiali contenenti amianto, né aria compressa per pulizie di qualunque tipo nel corso o alla fine dei lavori di coibentazione.
2. Il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi, provvede affinché:
  - a) il materiale costituito da fibre minerali artificiali (MMMF), quali fibra di vetro, lana di vetro e di roccia, fibre ceramiche o altro, che si può presentare sotto forma di materassini, di cordolo, di coppella prefornata, di foglio, di pannello, e di altro, non sia accumulato nei locali di lavoro in quantità superiore a quella necessaria per la lavorazione e protetto in idonee condizioni;
  - b) nelle operazioni di taglio, sagomatura e adeguamento dimensionale del materiale di cui alla lettera a), per la successiva applicazione, in caso di formazione di polveri di qualunque specie, siano adottate misure volte a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle polveri derivanti, a partire dall'insaccamento immediato degli scarti;
  - c) i locali di lavoro siano costantemente puliti mediante aspiratori;
  - d) i locali in cui sono eseguite operazioni di coibentazione e scoibentazione di consistente entità e durata o interventi su materiali che possano disperdere fibre siano isolati con confinamento statico dai locali in cui si eseguono altre lavorazioni; in caso di fibre ceramiche refrattarie R49 il confinamento deve essere di tipo dinamico;
  - e) i lavoratori abbiano a disposizione dispositivi di protezione individuale, in relazione alla valutazione del rischio. Il livello di protezione dei respiratori a filtro deve essere di tipo P3 per le fibre ceramiche refrattarie R49;
  - f) siano disposti gli altri adempimenti relativi al capo I e II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in relazione alla natura degli agenti chimici pericolosi e cancerogeni presenti nei materiali;
  - g) le operazioni di taglio e di incollaggio di pannelli in poliuretano e l'applicazione di schiume poliuretatiche siano effettuate usando idonei sistemi di aspirazione alla fonte, e gli addetti alla lavorazione siano dotati di tute monouso e idonei respiratori a filtro.

**CAPO 5**

**Disposizioni in materia di prove a mare di nuove costruzioni e di opere unità navali sottoposte a lavori di grande trasformazione navale**

**Art. 53 52**

**Documento di prevenzione e coordinamento per le prove a mare**

1. Il datore di lavoro, in caso di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di grande trasformazione o riparazione deve, con congruo anticipo rispetto al momento di inizio delle prove, elaborare il documento di prevenzione e coordinamento di cui all'art. 26 c.3 contenente anche:
  - a) l'individuazione delle situazioni di emergenza ed i relativi piani predisposti;

- b) la descrizione della situazione degli alloggiamenti e dei servizi assistenziali aggiuntivi alla dotazione della nave;
- c) la valutazione delle interferenze nei lavori previsti durante le prove e le misure adottate per eliminarle;
- d) l'indicazione del responsabile tecnico dei lavori a bordo.

**Art. 54 53**

***Equipaggio e personale tecnico imbarcato***

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione, il datore di lavoro provvede affinché:
- a) sia assegnato un equipaggio, in conformità alla tabella di armamento determinata dall'Autorità marittima, addestrato secondo la tipologia e le caratteristiche della costruzione o nave oggetto delle prove;
  - b) l'equipaggio riceva adeguata formazione relativamente alle caratteristiche degli impianti di bordo e della loro utilizzazione, con chiamata a bordo in congruo anticipo, in modo da garantire che lo stesso sia in grado di fronteggiare situazioni di emergenza come l'abbandono della nave, l'incendio grave, la collisione, l'incaglio, la falla, il pronto intervento, l'uomo a mare, il pronto soccorso;
  - c) nel corso delle ore notturne il personale che rimane a bordo abbia adeguata sistemazione logistica;
  - d) sia garantita la presenza a bordo di un medico e di un infermiere, di dotazioni mediche, medicinali e di attrezzature sanitarie adeguate in relazione alla tipologia ed alla durata delle prove, nonché al numero del personale imbarcato, secondo la vigente normativa;
  - e) prima dell'imbarco la verifica dell'integrità e dell'efficienza degli impianti e dei mezzi di sicurezza di bordo e di quelli imbarcati per lo svolgimento delle prove e l'applicazione di tutte le norme previste dal documento di prevenzione e coordinamento per le prove a mare di cui all'articolo 5352 ed un controllo accurato dei mezzi di salvataggio;
  - f) a tutto il personale imbarcato sia consegnato un vademecum contenente le informazioni di sicurezza e le norme di comportamento a bordo, e che tale personale, prima dell'inizio delle prove, sia formato sulle materie contenute nel vademecum.

**Art. 55 54**

***Dimostrazioni al personale imbarcato***

1. Il datore di lavoro, prima dell'uscita in mare della costruzione o della nave in prove di navigazione, provvede affinché sia effettuata una dimostrazione pratica delle azioni di sicurezza, con particolare riguardo all'illustrazione dei segnali di pericolo ed ai mezzi di salvataggio.

**CAPO 6**

**Sanzioni**

**Art. 56 55**

***Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti***

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per le violazioni degli articoli 7, comma 1; 38, comma 2; ~~5352~~, comma 1.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto (massimo scaglione) da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per le violazioni degli articoli 8; 38 commi 1 e 3.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto (medio scaglione) da a mesi o con l'ammenda da a euro per le violazioni degli articoli ~~4645~~, commi 1, 6; ovvero per violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 21, comma 3; 22; ~~4645~~, comma 3.
4. Il datore di lavoro e il dirigente (con preposti) sono puniti con l'arresto (massimo scaglione) da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per le violazioni degli articoli 6, commi 2, 3 e 4; 7, comma 3; 13; 24; 38 comma 4.
5. Il datore di lavoro e il dirigente (con preposti) sono puniti con l'arresto (medio scaglione) da a mesi o con l'ammenda da a euro per le violazioni degli articoli 21 comma 1; 27; 34, comma 1; 35; 36; ~~4847~~; ~~4948~~.
6. Il datore di lavoro e il dirigente (con preposti) sono puniti con l'arresto (minimo scaglione) da a mesi o con l'ammenda da a euro per le violazioni degli articoli da 9 a 12; 14; 16; 17, 19, comma 2; 20; 23; 25; 26; 28; 29; da 31 a 33; 34, comma 2; 37; da 39 a ~~4241~~; ~~4443~~; ~~4544~~; ~~4645~~, comma 5; ~~4746~~; da ~~5049~~ a ~~5251~~; ~~5453~~; ~~5554~~.
7. I preposti sono puniti per le violazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**Art. ~~57~~ 56**

***Sanzioni per il comandante o il membro dell'equipaggio da questi incaricato***

1. Il comandante o il membro dell'equipaggio da questi incaricato è punito con l'arresto (massimo scaglione) da a mesi o con l'ammenda da a euro per le violazioni degli articoli 6, commi 1, 2, 3 e 4; 13; 24.
2. Il comandante o il membro dell'equipaggio da questi incaricato è punito con l'arresto (medio scaglione) da a mesi o con l'ammenda da a euro per le violazioni degli articoli 34, comma 1; 35; 36; ~~4847~~; ~~4948~~.
3. Il comandante o il membro dell'equipaggio da questi incaricato è punito con l'arresto (minimo scaglione) da a mesi o con l'ammenda da a euro per le violazioni degli articoli 9; 10; 11; 12; 14.

**Art. ~~58~~ 57**

***Sanzioni amministrative***

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro per le violazioni degli articoli 7, comma 2 e comma 4; 15; 30; 38, comma 6.
2. L'autista dell'impresa di autotrasporto è punito con la sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 30.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Autorità di cui all'articolo 3 del presente decreto.
4. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 24, commi 2 bis e 2 ter, della legge n. 84 del 1994, l'Autorità portuale provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative, previste dai provvedimenti assunti in relazione alle proprie funzioni di regolamentazione

e ordinanza, ivi compresi quelli relativi alla viabilità in ambito portuale, nonché all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per infrazioni che non configurino contravvenzioni a norme penali.]

**Art. 59 58**

***Misure accessorie***

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di reiterate violazioni alle disposizioni previste e sanzionate dagli articoli 5655, 5756, 5857, e dai restanti articoli sanzionatori decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che comportino concreto pericolo per la salute e la sicurezza, anche su segnalazione della Azienda sanitaria locale, l'Autorità può sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, l'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attività negli ambiti portuali.
2. Le modalità di esercizio di tale potestà, coordinata con le prerogative della Azienda sanitaria locale di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono disciplinate dall'Autorità con specifico provvedimento.

**Art. 60 59**

***Estinzione delle contravvenzioni ed altri adempimenti***

1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 5655, 5756, 5857 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Le Aziende sanitarie locali sono l'organo di vigilanza competente per il procedimento diretto all'estinzione della contravvenzione di cui al capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758 e agiscono a tal fine in coordinamento con le autorità indicate all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'Autorità comunica alla ASL competente per territorio le sanzioni applicate ai sensi dell'art. 6059. L'ASL competente per territorio comunica all'Autorità le sanzioni da essa applicate.

**Art. 61 60**

***Norma transitoria***

1. Le disposizioni del presente decreto che stabiliscono nuovi o diversi adempimenti o prescrizioni rispetto a quelli contemplati nel previgente testo del decreto legislativo n. 272 del 1999 devono essere applicate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.